



## COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AVELLINO)

### COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 8**

**Data 30.06.2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Nicola Baronia, alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI
Moriello	Giuseppe	Sindaco	si	
Cappa	Antonio	Vicesindaco	si	
Buccio	Angelo	Consigliere	si	
Puopolo	Sabrina	Consigliere		si
Raffaele	Antonio	Consigliere	si	
Pace	Erica	Consigliere	si	
Buccio	Gabriella	Consigliere	si	
Genua	Carmine	Consigliere	si	
De Leo	Gaetano	Consigliere	si	
Rinaldo	Saverio	Consigliere	si	
Di Donato	Luigi	Consigliere	si	
Presenti n.° 10				Assenti n.° 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Serino, anche con funzioni di verbalizzante.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica.

## II CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota zero per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9 per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 7,60 per mille per le aree edificabili, i fabbricati della categoria D e gli altri fabbricati;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota zero per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9 per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
- 2) aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) aliquota 1,00 per mille per le aree edificabili, i fabbricati della categoria D e gli altri fabbricati;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 115.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 17.872,74;

**Considerato** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione per l'anno 2020 delle seguenti aliquote:

- 1) abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9: aliquota pari a zero;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

**Acquisito** parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione resa mediante alzata di mano:  
presenti n. 10 - astenuti n. 0 - votanti n. 10 - favorevoli all'unanimità

### **DELIBERA**

**Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9: aliquota pari a zero;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille;

**Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Di dare atto** inoltre che per venire incontro ai cittadini che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 i versamenti dovuti per l'IMU in scadenza il 16 giugno 2020, non saranno sanzionati dall'ente in caso di versamento effettuato entro il 30 settembre 2020, e che il mancato introito delle somme per sanzioni ed interessi sarà garantito e troverà copertura finanziaria nel fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del decreto legge 34/2020.

Successivamente su proposta del Sindaco

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione, con la seguente votazione, resa mediante alzata di mano:  
presenti n. 10 - astenuti n. 0 - votanti n. 10 - favorevoli all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
f.to Giuseppe Moriello

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Francesco Serino

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
San Nicola Baronia, 30.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Nunzio De Leo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
San Nicola Baronia, 02.07.2020

IL MESSO COMUNALE  
f.to De Leo Nunzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.  
San Nicola Baronia, lì 02 luglio 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Serino